

e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, recante « Attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni », valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla CDP Spa. direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal CIPE. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla CDP Spa., entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti locali nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.

8. il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi di cui al comma 7 e provvede all'erogazione delle risorse stanziare sulla base dei progetti preliminari, da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestral-

mente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.

10. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 4 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto del-

l'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 4, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 11, 12, 13 e 14.

11. Per gli enti locali, l'Organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:

a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

13. La disposizione di cui al comma 12 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.

14. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere

dagli enti di cui al comma 1 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

15. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del presente articolo dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 4.

16. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 9, 10 e 11 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM).

17. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

18. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano,

per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.

19. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

20. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dagli articoli 1-*quater* e 1-*quinquies* del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi e le altre disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge.

21. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere corredato della valutazione dell'Organo di revisione economico-finanziario dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità alle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

22. Per l'anno 2005, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento.

23. All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nuovi mutui » sono aggiunte le seguenti: « e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato » e le parole: « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12 per cento »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda ».

24. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 23 del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

25. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

b) al comma 4, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

26. In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

27. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tal senso.

28. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, le parole « lire 50.000 » e « lire 150.000 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti « euro 51,65 » e « euro 516,46 ».

29. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di applicare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Per gli enti diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano fino al 31 dicembre 2006.

30. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

*Conseguentemente,*

*dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis. — 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni è ridotta, per l'anno 2005, di 15 milioni di euro.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 50 milioni di euro.

*all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:*

2007: — 168.000;

*all'articolo 37, tabella B:*

*voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 140.000;

2006: — 152.000;

2007: — 2.500;

*voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: — 19.500;

*voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 5.000;

2006: — 5.000;

*all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 201.500.

**6. 600.** *(Ulteriore nuova formulazione nel testo modificato)* La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* le province autonome di Trento e di Bolzano.

*Conseguentemente:*

*al comma 3, lettera b), sopprimere le parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*al comma 5, sopprimere le parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*al comma 13, sopprimere le parole:* e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

*sostituire il comma 14 con il seguente:*

*14-bis.* Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono, per il rispettivo territorio, ad assicurare il rispetto degli obblighi comunitari ed il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nell'ambito delle competenze attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione secondo i criteri, le modalità e le procedure definiti con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Fino alla data di entrata in vigore delle predette norme di attuazione statutarie, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa proposta da presentare da parte di ciascuna di esse entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura dei saldi di bilancio rilevanti per il conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute a mantenere il medesimo saldo concordato con riferimento al precedente esercizio finanziario, corretto del tasso programmato di inflazione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo per gli enti locali e per gli enti ed organismi strumentali dei rispettivi territori, nell'ambito delle competenze alle

stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

**6. 2.** (ex 6. 121.) Rosato, Maran, Damiani, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* gli enti locali *fino a:* n. 267 *con le seguenti:* le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

*1-ter.* Le Unioni dei Comuni che sono composte da Comuni aventi ciascuno popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono equiparate ad ogni fine di legge ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, fatta salva diversa specifica disciplina.

*al comma 6:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*al quarto periodo, sostituire le parole da:* o semestrale *fino a:* o semestre *con le seguenti:* gli enti sono tenuti nel trimestre.

*dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis.** (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative

imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 5.** (ex 6. 100.) Mariotti, Michele Ventura, Maurandi.

*Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*al comma 5, sopprimere le parole: e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.*

*al comma 6:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui

consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato sono sostituite dalle seguenti: Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro ».

**6. 6.** (ex 6. 157.) Patria.

*Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente: al medesimo articolo, al comma 6:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.*

*all'articolo 27, sopprimere il comma 5.*

*dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles.

L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**6. 4** (ex 6. 130. nuova formulazione) Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spina, Boato, Zanella, Bielli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.*

*all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero dell'interno,*

2005: — 180.000;

2006: — 110.000;

2007: — 110.000;

*voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:*

2005: — 70.000;

2006: — 70.000.

**6. 10.** (ex 6. 50.) Bianchi Clerici.

*Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, al comma 6:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis. 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

**\* 6. 7.** (ex 6. 152.) Alberto Giorgetti.

*Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

**\*6. 8.** (ex 6. 26.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Francis, Montecuollo, Ostillo, Pepe, Potenza.

*Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a mono-

polio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

**\*6. 9.** (ex 6. 111.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole da: con popolazione fino alla fine del comma con le seguenti: comunità isolate e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a 3.000 abitanti e alle comunità montane.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni*

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

**6. 707.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Rava.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole da: con popolazione fino alla fine del comma con le seguenti: comunità isolate e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a 3.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione pari o inferiore a 50.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7-bis.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni*

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

**6. 708.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Rava.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole da: con popolazione sino alla fine del comma con le seguenti: comunità isolate e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a 3.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione pari o inferiore a 50.000 abitanti.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 7-bis.*

*all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni*

2005: — 15.000;  
2006: — 15.000;  
2007: — 15.000.

**6. 706.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Rava.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 10.000 abitanti.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: per gli enti locali fino alla fine.*

*al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alienazioni di beni immobili, nonché delle.*

*sopprimere il comma 4-bis.*

*al comma 13-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

*al comma 13-ter, sopprimere l'ultimo periodo.*

*sopprimere il comma 14-ter.*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per

cento per ciascun anno, intendendosi cor-relativamente ridotte le relative autorizza-zioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), *n. 1*), lettera *e*), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera *b*) del comma 1 dell'arti-colo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abro-gata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella mi-sura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni su-periori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Re-stano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione ».

**6. 11.** (ex 0. 6. 175. 5.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abi-tanti.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, al medesimo comma, sostituire le parole: sino a 10.000*

*abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 20.000 abitanti.*

*all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.200 milioni di euro.*

**6. 700.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Mau-randi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abi-tanti.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, al medesimo comma, sostituire le parole: sino a 10.000 abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 20.000 abitanti.*

*all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.*

**6. 12.** (ex 0. 6. 175. 29.) Stradiotto, Mi-chele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Ma-riotti, Pinza, Manzini, Santagata, Mon-tecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Oli-vieri, Duilio, Squeglia, Rava, Rosato.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, al medesimo comma, sostituire la parola: sino con le seguenti: complessivamente pari o inferiore.*

*all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.*

**6. 13.** (ex 0. 6. 175. 26.) Olivieri, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Duilio, Squeglia, Rava.

*Al comma 1-bis sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1.200 milioni.*

**6. 701.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 1-bis sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 700 milioni.*

**6. 14.** (ex 0. 6. 175. 24.) Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Rava.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni*

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

**6. 702.** Stradiotto, Duilio, Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia, Rosato.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 4.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 700 milioni.*

**6. 15.** (ex 0. 6. 175. 25.) Stradiotto, Michele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Squeglia, Rava.

*Al comma 1-bis,, sostituire le parole: sino a 10.000 abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 20.000 abitanti.*

*Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.200 milioni di euro.*

**6. 703.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spina, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 1-bis,, sostituire le parole: sino a 10.000 abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 20.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.*

**6. 16.** (ex 0. 6. 175. 28.) Mariotti, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Rava.

*Al comma 1-bis,, sostituire le parole: sino a 10.000 abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 10.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.*

**6. 17.** (ex 0. 6. 175. 27.) Mariotti, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Rava.

*Al comma 1-bis,, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 40.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 15.000;  
2006: — 15.000;  
2007: — 15.000.

**6. 705.** Zanetta.

*Al comma 1-bis,, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 5.000;  
2006: — 5.000;  
2007: — 5.000.

**6. 704.** Zanetta.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.*

sopprimere il comma 4.

all'articolo 37, tabella B, sopprimere la voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

\*6. 18. (ex 6. 66.) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Rusconi, Molinari, Ruggieri, Ruggieri, Ruta, Meduri, Iannuzzi, Dui-lio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Rosato.

Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

sopprimere il comma 4.

all'articolo 37, tabella B, sopprimere la voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter.- (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 19.** (ex 6. 129.) Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Bielli, Villetti, De Franciscis, Zanella, Cusumano.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.*

*sopprimere il comma 4.*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

**6. 23.** (ex 6. 51.) Bianchi Clerici.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.*

*sopprimere il comma 4.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

**\*\*6. 20.** (ex 6. 112.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.*

*sopprimere il comma 4.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

**\*\*6. 21.** (ex 6. 40.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecucullo, Ostillio, Pepe, Potenza.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*al comma 3, alinea, sopprimere le parole:* quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

*sopprimere il comma 4.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

**\*6. 22.** (ex 6. 151.) Alberto Giorgetti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:* ente con le seguenti: comparto di appartenenza degli enti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 24.** (ex 6. 90.) Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Boato, Bielli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:* ente con le seguenti: comparto di appartenenza degli enti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 25.** (ex 6. 72.) Lusetti, Fioroni, Ruggieri, Ruggeri, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Stradiotto, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:* ente con le seguenti: comparto di appartenenza degli enti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 26.** (ex 6. 134.) Di Gioia, Villetti, Buemi, Grotto, Intini, Boselli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* all'importo corrispondente *fino alla fine del periodo con le seguenti:* all'ammontare medio delle spese correnti del periodo 1999-2003, rivalutato in relazione alla media del tasso di inflazione riscontrato nel medesimo periodo, incrementato dell'11,5 per cento.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole:* per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2005.

*sostituire le parole:* pari a 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 1.200 milioni di euro.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. (Tassazione delle rendite finanziarie). 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

**6. 711.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , stabilito per classi demografiche fino alla fine del periodo con le seguenti: delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato del 12,5 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.200 milioni di euro.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-bis. (Tassazione delle rendite finanziarie). 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**6. 712.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.